

## **CLASSIFICAZIONE**

**Art. 9 CEDU- Libertà di pensiero, di coscienza e di religione –** Obbligazioni positive – **Trattamento penitenziario – Fornitura di pasti kosher a detenuti di religione ebraica –** Margine di apprezzamento riservato agli Stati - Possibilità per i detenuti di procurarsi i prodotti necessari per la preparazione di pasti kosher a spese dell'amministrazione penitenziaria – **Insussistenza della violazione.**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Convenzione E.D.U., art. 9

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Corte E.D.U.:** Corte Edu25/5/1993, Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993; Corte Edu, 27/6/2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia; Corte Edu (GC), 10/11/2005, Leyla Şahin c. Turchia; Corte Edu, 7/12/2010, Jakóbski c. Polonia; Corte Edu 15/1/2013, Eweida e altri c. Regno Unito; Corte Edu, 17/12/2013, Vartic c. Romania; Corte Edu (GC), 1/7/2014, S.A.S. c. Francia; Corte Edu (GC), 26/4/2016, İzzettinDoğan e altri c. Turchia; Corte Edu, 10/1/2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Svizzera.

**Corte di cassazione:** Sez. 1, n. 51209 del 25/09/2018, Onda, Rv. 274377

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quarta Sezione, 9 giugno 2020, Erlich e Kastroc. Romania (ricorsinn. 23735/16 e 23740/16).

## **Abstract**

*La Corte EDU ha ritenuto **insussistente la violazione dell'art. 9 CEDU** nei confronti dei due ricorrenti, di religione ebraica, detenuti presso un istituto penitenziario rumeno per l'omessa fornitura di pasti kosher. In particolare, la Corte Edu, ha ritenuto che, sia pure entro il margine di apprezzamento riconosciuto nella materia, lo Stato convenuto ha adempiuto alle obbligazioni positive derivanti dall'art. 9, rilevando, tra l'altro, che, a seguito di una decisione giudiziaria, l'istituto penitenziario, avvalendosi della collaborazione di una fondazione religiosa ebraica, aveva provveduto alla somministrazione di pasti kosher ai due detenuti i quali avevano anche avuto la possibilità di procurarsi all'interno dell'istituto i prodotti necessari alla loro preparazione, senza, peraltro, adire l'Autorità giudiziaria civile per ottenere il rimborso delle relative spese.*

## **IL CASO**

Nehemia Erlich e Charli Kastro, cittadini israeliani di religione ebraica, proponevano ricorso

lamentando l'omessa somministrazione di pasti kosher durante la loro detenzione presso l'istituto penitenziario di Rahova in Romania.

Tale ricorso, inizialmente rigettato dal giudice in considerazione del fatto che i due detenuti avevano ricevuto determinati prodotti dai loro familiari e che gli stessi avrebbero, comunque, potuto procurarseli presso lo spaccio interno dell'istituto, veniva successivamente accolto dal Tribunale di Bucarest sulla base di due circostanze: 1) l'istituto penitenziario non disponeva delle strutture necessarie per la preparazione di pasti kosher; 2) il loro acquisto all'esterno della struttura avrebbe richiesto la predisposizione di un'apposita procedura di appalto del servizio. Pertanto, il Tribunale ordinava all'istituto penitenziario di Rahova di permettere ai ricorrenti di ricevere quotidianamente, a spese dell'amministrazione, i pasti kosher, assicurandone, altresì, la distribuzione alle medesime condizioni offerte agli altri detenuti. Il Tribunale precisava, infine, che i due detenuti potevano adire il giudice civile per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti necessari alla preparazione di detti pasti.

### **IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

I due ricorrenti hanno adito la Corte Edu lamentando la violazione degli artt. 3 e 14 della Convenzione nonché dell'art. 1 Protocollo 12 in conseguenza della mancata somministrazione di pasti kosher. In particolare, è stato dedotto che la legislazione dello Stato convenuto non riconosce la religione ebraica nè assicura misure adeguate in relazione alle correlate esigenze di alimentazione, rilevando, peraltro, l'alto costo delle materie prime vendute nello spaccio interno al penitenziario e, comunque, la necessità di rispettare i precetti religiosi che impongono, tra l'altro, la presenza di un rabbino durante la preparazione dei pasti kosher.

### **LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

La Corte, inquadrando la questione nell'ambito delle obbligazioni positive derivanti dall'art. 9 CEDU<sup>1</sup>, ha preliminarmente ribadito il valore fondamentale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, riconoscendo, altresì, che, nell'ambito di una società democratica, in cui coesistono diversi gruppi, rientra nel margine di apprezzamento degli Stati la scelta di introdurre delle limitazioni alla libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, al fine di tutelare gli interessi dei diversi gruppi ed assicurare il rispetto delle convinzioni di ciascuno - anche in chiave ateistica, agnostica, scettica o di pura indifferenza.

Alla luce di tale premessa, la Corte ha rilevato che la legislazione rumena non solo riconosce, anche a livello costituzionale, la libertà religiosa (in relazione alla quale, la religione ebraica rientra tra i culti riconosciuti), ma presenta un quadro normativo sufficientemente dettagliato quanto all'esercizio di tale libertà nell'ambito penitenziario.

---

<sup>1</sup> Si richiamano, Corte Edu, 17/12/2013, Vartic c. Romania, e, con riferimento ai precetti alimentari della religione ebraica, Corte Edu (GC), 27/6/2000, Cha'are Shalom Ve Tsedekc. Francia, §§ 13-19.

Quanto alla specifica questione della preparazione e distribuzione dei pasti kosher nell'ambito penitenziario, la Corte Edu ha ritenuto che la scelta di adottare una regolamentazione specifica al riguardo rientra nel margine di apprezzamento di ciascuno Stato che meglio conosce le specifiche esigenze locali.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la soluzione adottata dal Tribunale di prima istanza ha permesso di sopperire, con effetto immediato, alla carenza di una regolamentazione specifica per i detenuti di religione ebraica. A seguito di tale decisione, infatti, sono state predisposte all'interno dell'istituto penitenziario delle misure organizzative (quali una cucina separata destinata al confezionamento di pasti kosher e la possibilità per i due ricorrenti di procurarsi, in deroga alle norme vigenti e a spese dell'amministrazione, i prodotti necessari per la preparazione di tali cibi sul posto) che la Corte Edu, tenuto conto dei relativi oneri finanziari<sup>2</sup>, ha reputato adeguate al rispetto delle convinzioni religiose dei due ricorrenti (i quali, peraltro, con riferimento ai costi sostenuti, non hanno adito il giudice civile per ottenerne il rimborso né avanzato analoga istanza agli organi interni dell'istituto).

Sulla base di tali peculiarità della fattispecie e del margine di apprezzamento riservato agli Stati, la Corte ha, pertanto, escluso all'unanimità la sussistenza della violazione dell'art. 9 CEDU.

### **Osservazioni finali: la rilevanza della pronuncia per l'ordinamento italiano.**

Con la decisione in commento la Corte Edu, pur richiamando le obbligazioni positive gravanti sugli **Stati** in ordine alla adozione delle misure necessarie a garantire l'esercizio della libertà religiosa, ha riservato al loro **margine di apprezzamento** l'adozione di una specifica regolamentazione che assicuri la conformità ai precetti religiosi del vitto somministrato ai detenuti negli istituti penitenziari.

Nell'ambito dell'ordinamento interno, la materia dell'alimentazione dei detenuti è regolamentata, in linea generale, dall'art. 9, ord. pen. che disciplina sia la somministrazione del vitto giornaliero ai detenuti e agli internati, sulla base di apposite tabelle approvate con decreto ministeriale, che la possibilità per gli stessi di acquistare, a proprie spese, generi alimentari e di conforto, presso gli spacci gestiti direttamente dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale che non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto.

Inoltre, quanto alle esigenze alimentari connesse ai precetti religiosi, l'art. 11, d.P.R. 230 del 2000, prevede che nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

---

<sup>2</sup>Quanto all'operato specifico del penitenziario di Rahova, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, a differenza del caso *Jakóbski c. Polonia* del 7/12/2010 (in cui è stata riconosciuta la violazione dell'art. 9 CEDU in relazione alla omessa somministrazione di un vitto vegetariano ad un detenuto buddista), la somministrazione di pasti kosher comporta degli oneri finanziari (per gli alimenti specifici, le modalità di preparazione e la necessaria presenza di un ministro del culto) che devono essere bilanciati con quelli generali in modo da non compromettere il trattamento riservato agli altri detenuti.

Sez. 1, n. 51209 del 25/9/2018, Rv. 274377, pronunciandosi in generale in tema di alimentazione del detenuto, ha affermato che **l'amministrazione penitenziaria deve applicare tali tabelle vittuarie** e dare adeguato conto delle contingenti ragioni, di ordine organizzativo, finanziario o di altra natura, che le impediscano di adeguarvisi. (Fattispecie in cui la Corte, rilevando che il giudice non può sostituirsi agli organi tecnici e amministrativi espressamente deputati a stabilire cosa rientri in una alimentazione sana ed equilibrata, ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza, senza alcun riferimento a tali tabelle e sul solo rilievo della fungibilità della carne con il pesce a fini nutrizionali, aveva rigettato il reclamo di un detenuto che lamentava la mancata somministrazione di pesce diverso da quello azzurro in conseguenza della sua intolleranza a quest'ultimo).